DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 196, IN MATERIA DI RIORDINO DEI RUOLI, MODIFICA ALLE NORME DI RECLUTAMENTO, STATO ED AVANZAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE

Art. 6

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196

All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole "dal compimento del quarto anno dalla data dell'incorporazione" sono sostituite dalle seguenti: "dal giorno successivo a quello del compimento del quarto anno dalla data dell'incorporazione" quale volontario in ferma breve";

b) Nell'ambito di ciascuna Forza Armata, previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalita' definite dal relativo Capo di Stato Maggiore, possono inoltre essere ammessi alla frequenza del primo corso di formazione utile per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, nei limiti delle vacanze organiche e fermo restando l'accertamento dell'idoneita' psicofisica ed attitudinale, il coniuge e i figli superstiti nonche' i fratelli qualora unici superstiti del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' operative individuate con decreto del Ministro della difesa che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.

Versione in vigore dal 14 aprile 2001, non più in vigore dal 21 marzo 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate
Estremi	Decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-82-2001/art-6-modifiche-all-articolo-9-del-decreto-legislativo-12-maggio-1995-n-196/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it